



# Comune di Pordenone

Prot. Ordinanza n. **14** **COMUNE DI PORDENONE** c. g888  
**Prot.N. 0052005 / P** ADOPN01/GEN  
Data: 29 luglio 2016 Class: 9-2

Pordenone, li **27 LUG. 2016**

Oggetto: Misure di contrasto al degrado urbano causato dall'accattonaggio e mendicITÀ molesta.

## IL SINDACO

### Rilevato

che dai continui controlli effettuati dal Comando Polizia Locale, viene registrata la presenza di soggetti che in particolare nel centro storico in giornate di mercato, all'esterno delle Chiese nelle giornate festive, nei pressi dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli ed in altri luoghi, specie se di particolari afflusso veicolare/pedonale, richiedono denaro talvolta in forma anche invasiva o utilizzando animali.

**Rilevato** inoltre che con particolare riferimento alle aree di parcheggio come nei pressi dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli o all'esterno di supermercati, vi sono persone che pongono in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità rendendosi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse o individuare posteggi liberi.

**Rilevato** che tale situazione è stata numerose volte segnalata ed evidenziata da comuni cittadini ed esercenti attività commerciali, e ripresa anche dagli organi d'informazione, in quanto essa genera perdita del senso di sicurezza individuale e la paura che soggetti addetti a tali iniziative di mendicITÀ ed accattonaggio invasivi possano ledere la propria o l'altrui incolumità o comunque determinare un decremento sostanziale delle condizioni di vivibilità della città arrecando disturbo al decoro urbano.

**Atteso** che tale circostanza è stata rilevata anche dal personale della Polizia Locale, che ha impiegato il proprio personale a fini dissuasivi ed eseguendo controlli degli stessi soggetti, senza ottenere alcun effetto concreto, mancando di strumento normativo a seguito dell'abrogazione dell'art. 670 del codice penale.

**Considerato** che rappresenta ormai dato acclarato che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicITÀ molesti, al di là della percezione individuale del fenomeno da parte dei cittadini, provoca disagi, crea allarme sociale e suscita un'effettiva riduzione del senso di sicurezza individuale.

**Ritenuto** che l'aumento del fenomeno necessita di essere posto sotto controllo per evitare ulteriori conseguenze negative per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, conseguenze dovute alla sensazione di degrado che le manifestazioni anzidette comportano, al rischio di provocare situazioni incresciose con i cittadini, allo sfruttamento che tali situazioni possono comportare con particolare riferimento ai minori.

**Ritenuto** altresì di dover dare risposta alle attese dei cittadini in tema di diritto alla sicurezza e alla fruibilità della città e di richiamare i frequentatori della stessa al rispetto delle condizioni di dignità e decoro dei luoghi pubblici.

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

**Considerato** che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta

